

Comune di Biella

Variante strutturale n.2 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. n.1 del 26.01.2007 – Approvazione progetto definitivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(...omissis...)

DELIBERA

1. Di approvare, in ragione dell'art. 89, comma 3 della L.R. 3/2013, ai sensi dell'art. 31 ter, comma 7, della L.R. 56/77, come introdotto dall'art. 2 della L.R. 1/2007, il il Progetto Definitivo della variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposto dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella in data maggio 2013 e aggiornato in data febbraio 2016, a firma dell' Arch. Alberto Cecca e del Dott. Geol. Gabriele Francini, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Elaborato IG.1 - Relazione geologico-tecnica;
- Tav. IG.2 Nord - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
- Tav. IG.2 Sud - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
- Tav. IG.3 – Sistema informativo catasto opere di difesa (SICOD) – Schede delle opere idrauliche;
- Tav. IG.4 – Sistema informativo catasto opere di difesa (SICOD) – Carta delle opere idrauliche;
- Tav. IG.5 – Carta degli orli di scarpata – scala 1:10.000
- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione.

2. Di ri-approvare la tavola 7.3 bis “Carta di inquadramento generale geomorfologico, della stabilità e dei dissesti di versante” relativa agli studi geologici a corredo del P.R.G.C. vigente, in cui viene precisato che l'elemento morfologico “Principali orli di scarpata di terrazzo” viene integrato, dettagliato e sostituito dagli elementi morfologici riportati nel succitato elaborato IG.5 -“Carta degli orli di scarpata”;

3. Di dare atto che, relativamente agli studi geologici a corredo del vigente PRGC, vengono soppressi i seguenti elaborati:

- i paragrafi 8.2 e 8.3 dell'Allegato Obis – “Relazione illustrativa” in quanto il loro contenuto è trattato nell'Elaborato IG.1 – “Relazione geologico-tecnica”, al paragrafo 7, e riportato nella legenda delle tavole IG.2 Nord e IG.2 Sud – “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”;
- le tavole 8bis Nord e 8bis Sud “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” in quanto sostituite delle tavole IG.2 Nord e IG.2 Sud – “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”;

4. Di ri-approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il paragrafo 9 “Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua” dell'Allegato Obis – “Relazione illustrativa”;

5. Di ri-approvare, a seguito della correzione di errori materiali e della necessità di riportare le modifiche, già recepite, introdotte “ex officio” dalla deliberazione di approvazione del vigente strumento urbanistico, le seguenti tavole:

- 11.1 Sud – “Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle idoneità all'utilizzazione urbanistica su base cartografica delle tavole di azzonamento di piano”;
- 11.2 Est – “Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle idoneità all'utilizzazione urbanistica su base cartografica delle tavole di azzonamento di piano”;
- 11.3 Ovest – “Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle idoneità all'utilizzazione urbanistica su base cartografica delle tavole di azzonamento di piano”;
- 11.4 Nord - “Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle idoneità all'utilizzazione urbanistica su base cartografica delle tavole di azzonamento di piano”;

6. Di dare atto , ai sensi dell'art. 31 ter, comma 12, della L.R. 56/77, come introdotto dall'art. 2 della L.R. 1/2007, di aver accettato integralmente i pareri e le osservazioni formulate dalla Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare e che gli stessi sono stati recepiti negli elaborati della Variante; nella Relazione illustrativa sono esposti sinteticamente i contributi, i pareri e gli orientamenti dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza;

7. Di dare atto che, ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931, con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale n. A1/284 del 23.10.2012 si è esclusa la presente variante dal processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. conformemente ai contenuti della nota della Regione Piemonte, Settore Valutazione di Piani e Programmi del 31.07.2012, prot. 767/DB0805, in quanto la stessa non rientra tra i casi sottoposti alla preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS;

8. Di dare atto che la presente variante strutturale non ha le caratteristiche di nuovo piano o di variante generale, non riguardando l'intero territorio comunale, non modificando l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, non costituendo esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) e non essendo direttamente conseguente all'attuazione del PAI medesimo;

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 ter, comma 3 della L.R. 56/77 e s.m.i., con la presente procedura il Comune di Biella non intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI;

10. Di dare atto che la Variante strutturale in oggetto entrerà in vigore con la pubblicazione, a cura del Comune, della presente deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

11. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di provvedere ai successivi adempimenti di legge.